

La Cassazione dà ragione a una donna che ha citato il difensore

Legale timido risarcisce

Alte chance di vincere: errato non ricorrere

Pagina a cura
DI FRANCESCO BARRESI

Il difensore legale che non propone ricorso in Cassazione, con altissima probabilità di vittoria deve risarcire il proprio cliente. Lo conferma proprio la Cassazione, nella sentenza 6859/2018, che curato il caso di una donna che ha citato in giudizio il proprio avvocato, colpevole di non aver consigliato e operato in tempo per ricorrere presso i giudici di legittimità, dove le aspettative di vittoria erano molto lusinghiere. Il tribunale di Milano aveva condannato l'avvocato a pagare circa 50mila euro per risarcimento danni. In particolare l'avvocato aveva sì avvertito il cliente della possibilità di impugnare la sentenza, ma il termine era ormai scaduto. Quindi il tribunale «aveva ritenuto provato l'inadempimento colpevole del professionista e, sulla base dei documenti presentati nel giudizio tri-



Il tribunale di Milano aveva condannato il legale a risarcire 50 mila euro

butario, aveva affermato che, ove fosse stato proposto tempestivo ricorso per Cassazione, le sue ragioni della avrebbero trovato accoglimento». E sul caso gli alti giudici hanno specificato che, in caso di scadenza del termine, il probabile ri-

corrente deve dimostrarne l'ignoranza della possibilità. Ma in questo caso il legale «non ha neanche dedotto né provato di non avere avuto conoscenza del detto giudizio per le su indicate nullità; correttamente, pertanto, il Tribunale e la Corte di ap-

pello non hanno dato alcun rilievo alla data di effettiva conoscenza della sentenza». Ma ancora, l'avvocato incriminato accusa il tribunale di aver dato quasi per certo l'esito vittorioso del ricorso, ritenendo «l'astratta eventualità dell'accoglimento del ricorso in Cassazione equipollente alla dimostrazione in concreto dell'accoglimento». Ma gli ermellini hanno respinto questa presunta illusione, perché giustamente il tribunale ha ritenuto, sulla scorta di criteri probabilistici, che se l'avvocato «avesse diligentemente operato, la P. sarebbe risultata vittoriosa in Cassazione»; tanto ha affermato in concreto in ragione dei documenti presentati dalla P. nel giudizio tributario» (documenti specificamente riportati dal Tribunale a pag. 6 della sentenza) e - sottolineano i porporati - delle esaurienti e coerenti motivazioni rese dalla Commissione Tributaria regionale nella sentenza».

PREMIO ASLA

Diversity negli studi al setaccio

Un dettagliato e articolato sito web in grado di analizzare e comparare le policy che i singoli studi legali adottano anche sotto il profilo della diversity è stato selezionato come miglior progetto all'Asla Legal Hack, il primo hackathon italiano sui temi della gender diversity negli studi legali associati, organizzato a Pavia da Asla Women. Sviluppo di idee e soluzioni innovative che favoriscano l'avanzamento delle avvocate nella carriera all'interno degli studi legali associati. Questo l'obiettivo della competizione a squadre, svoltasi a Pavia presso i quattro collegi universitari di merito - Almo Collegio Borromeo, Collegio Ghislieri, Collegio Nuovo, Collegio Santa Caterina - e con la partnership di H-Farm. La sfida è stata quella di immaginare - anche attraverso modalità smart e digitali - le azioni, i programmi e le strategie capaci di promuovere una cultura meritocratica e inclusiva che possano valorizzare e far crescere il talento e la leadership femminile negli studi legali associati e rendere il più trasparente possibile il processo di ammissione ai ruoli di vertice. La squadra vincitrice, decretata da una giuria composta da esponenti delle istituzioni forensi, dell'avvocatura, leader dell'innovazione ed esperti dei temi di gender diversity è stata quella di LAW - Law Awards Women: Tatiana Biagini (presidente Cpo avvocati e avvocate di Milano), Maria Pistorio (presidente Cpo avvocati e avvocate di Pavia), Giovanna Fantini (delegata Cassa Forense), Cristina Cabello (chief privacy officer IBM Corporation), Barbara Cominelli (marketing and operations director Microsoft Italia), Andrea Lago (direttore Intermondo sim S.p.A.), Carlo Gagliardi (managing partner Deloitte), Marco Sella (socio Macchi di Cellere Gange), Sergio Barozzi (socio studio SZA), Andrea Arosio (managing partner Linklaters), Raffaella Temporiti (hr director Accenture), Dina Ravera (business angel).

Il figlio malato non basta contro la custodia in cella

Se i parenti possono assistere il figlio gravemente malato la richiesta di sostituzione della misura cautelare non è valida. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 11014/2018, che ha esaminato un caso molto delicato sul piano degli affetti e delle cure filiali. Il gip del tribunale di Catanzaro, lo scorso anno, rigettò l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere di un detenuto. La famiglia dell'indagato, secondo il dispositivo, versava in situazioni molto difficili: il figlioletto, 13enne, soffre di una gravissima patologia diabetica; la madre non poteva assicurare efficacemente gran parte delle cure in quanto lavoratrice, malata di cancro e un'altra figlioletta di 7 anni a carico. Ma la Corte d'appello di Catanzaro, in ogni caso, rigettò l'impugnazione dell'ordinanza del gip, da qui il ricorso al giudizio dei magistrati supremi di Roma lamentando la violazione dell'articolo 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, perché l'ordinanza «aveva escluso la possibilità di ricomprendere, tra le ipotesi che ai sensi dell'art. 275, 4 comma, quella dell'esistenza di figli della persona sottoposta alla custodia cautelare che, pur superando i limiti di età previsti dalla norma indicata, versino in condizioni tali da richiedere comunque una particolare assistenza materiale e psicologica, che non possa essere garantita dall'altro genitore». Ma i porporati di piazza Cavour, carte alla mano, hanno escluso la possibilità di trasformare la custodia in carcere in altra forma.

Secondo gli alti magistrati infatti «il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivo del tutto generico e poiché assume una possibilità interpretativa che il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso».

Nello specifico gli ermellini spiegano che «il provvedimento impugnato ha logicamente evidenziato come gli aspetti fattuali esposti dallo stesso ricorrente (ossia, che il figlio tredicenne, in ragione delle esigenze di salute, risulta essere stato più volte prelevato dall'istituto scolastico da altri familiari) siano indicativi dell'assenza di pregiudizi per la salute e l'assistenza necessari per il minore, garantiti pur in assenza del padre».

Nuovo sesso non giustifica l'assegno dopo 30 anni

Le difficoltà esistenziali, psicologiche e sanitarie legate al cambio di sesso non giustificano un assegno di mantenimento dopo i 30 anni. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 5883/2018 del 12 marzo, che ha affrontato un caso molto delicato e particolare circa il mantenimento dei figli. Nel 2014 il tribunale di Roma accolse la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento il padre versava al figlio. La quota era stata quantificata a 400 euro. Ma la Corte territoriale di Roma, con la sentenza 4915/2016, ha revocato l'assegno a decorrere da Agosto e accolto le richieste del padre, «in considerazione della raggiunta età di trenta anni e della sua acquisita capacità di rendersi indipendente economicamente». La Corte d'appello di Roma, però, ha ritenuto legittima la decisione del tribunale di I grado perché i giudici «hanno esaurientemente motivato che la situazione di dipendenza economica non era dovuta a inescusabile trascuratezza ma piuttosto a difficoltà psicologiche, esistenziali e sanitarie connesse al percorso intrapreso di adeguamento dei caratteri sessuali dal femminile al maschile». Quindi correttamente i giudici hanno rilevato e interpretato le difficoltà del ricorrente, ma «tale processo di adattamento deve considerarsi ormai compiuto cosicché deve supporre che sia ormai in grado di acquisire una propria indipendenza economica e non debba più gravare per il suo mantenimento sul padre». Da qui il ricorso del figlio, respinto però dai giudici di piazza Cavour che hanno accolto e commentato la decisione dei magistrati della Corte territoriale sull'argomento. «La decisione della Corte d'appello di Roma si basa sul presupposto del raggiungimento di un'età superiore ai trenta anni, e sull'assenza di deduzioni specifiche da parte del ricorrente circa la ricerca del lavoro e gli eventuali ostacoli incontrati in tale ricerca», spiegano i porporati, «così come sul decorso di un considerevole lasso di tempo dal compimento dell'iter di adeguamento dei caratteri sessuali all'identità di genere e sull'assenza di specifiche deduzioni circa il permanere di una situazione di vulnerabilità psicologica e sociale tale da compromettere la ricerca del lavoro».